



# COMUNE DI SONA

Provincia di Verona  
REGIONE VENETO



---

SETTORE ENTRATE - SERVIZIO COMMERCIO ED ATT. EC. .

---

Reg. Ord. N. 120/2008

Sona, 16 dicembre 2008

## DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI ATTIVITA' PARTICOLARI

### IL SINDACO

**Premesso** che la legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 (*di seguito indicata, per brevità, "legge"*), che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, entrata in vigore il 10 ottobre 2007, ha apportato molteplici modifiche e novità rispetto alla normativa statale precedente, dettata dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, ora quasi interamente abrogata;

**Visto** l'art. 18, ultimo comma della legge che prevede che: *"Il comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa"*;

**Visto** il successivo art. 25 che stabilisce al primo comma che: *"Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande."*

**Visto** altresì l'art. 18, primo comma, della medesima legge regionale che dispone che *"Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo.."* nella fascia oraria determinata dal legislatore regionale;

---

<sup>1</sup>

COMUNE di SONA - Piazza Roma n.1 - 37060 Sona (VR) - P.I. e C.F. 00500760236  
<http://www.comune.sona.vr.it>  
Tel. 045-6091247 - Fax. 045- 6091260 - E-Mail: [info@comune.sona.vr.it](mailto:info@comune.sona.vr.it)

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n.61 del 14.10.2008, esecutiva, avente ad oggetto “*Indirizzi in ordine agli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art.50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000*”;

**Visto** l’art. 50, comma 7, della legge 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**Ritenuto** di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande secondo i criteri e le modalità indicati dalla nuova legge della regione Veneto, tenendo conto altresì del contesto socio-economico della realtà locale e delle esigenze della popolazione, che mutano in relazione all’evolversi dello stile di vita e delle abitudini, in particolare della popolazione più giovane, nonché di estendere gli orari di somministrazione di alimenti e bevande alle attività artigianali che vendono generi alimentari;

**Considerate** inoltre le esigenze, di cui la stessa legge ha tenuto conto, di garantire il diritto alla quiete e al riposo della popolazione nelle ore notturne, quale valore da tutelare prioritariamente;

**Dato atto** che, in mancanza della necessaria disciplina organica, potrebbe essere pregiudicato il diritto alla quiete notturna dal disturbo causato dalla prevedibile attrazione di persone e di veicoli che si avrebbe dopo l’orario di chiusura dei pubblici esercizi da parte degli esercizi artigianali che vendono generi alimentari ove, appunto, non venisse coordinato il loro orario con quello degli esercizi pubblici;

**Ritenuto necessario** adeguare la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove disposizioni di legge al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti, nel pieno rispetto delle esigenze di quiete pubblica, delle disposizioni in tema di inquinamento acustico ambientale e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con la deliberazione sopra citata;

**Visto** il verbale della riunione del 16 dicembre 2008, alla quale sono state invitate, per discutere in merito alla determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari per il Comune di Sona, le Associazioni di categoria interessate (*Confesercenti, Confcommercio, CPA, AAR, UPA, CNA, CGIL, CISL, UIL, CSA, Movimento Consumatori, Unione Consumatori, Adiconsum, ADOC*), così come previsto dall’art 18, primo comma della legge;

**Ritenuto opportuno**, al fine di dare certezza anche formale al testo delle disposizioni locali, revocare la previgente Ordinanza Sindacale n. 8 del 13.12.1984, recante disposizioni in merito agli orari dei pubblici esercizi, sostituendola integralmente con la presente Ordinanza;

### **DISPONE**

con decorrenza immediata, gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, come di seguito indicato:

## ART. 1

### CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. La presente ordinanza disciplina gli orari di tutti gli esercizi disciplinati dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad altre attività, così come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge.
2. Premesso che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, suddivisi in base all'art. 18, primo comma, della legge in:
  - a) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
  - b) esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività, non prevalente, di intrattenimento e svago;
  - c) esercizi di somministrazione in sale da ballo, locali notturni e locali simili con attività congiunta e prevalente di intrattenimento e svago;
  - d) sale da gioco.
3. Si definisce ai fini della presente ordinanza:
  - “**prevalente**” l'**attività di trattenimento e svago** nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione;
  - “**esercizio misto**”: quello munito di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzato anche al commercio al dettaglio o alla vendita di articoli di monopolio oppure all'esercizio di attività artigianali o similari;
  - “**turno di chiusura**”: la chiusura **facoltativa** dell'esercizio per un giorno o per due giorni nell'arco della medesima settimana;
  - “**attività particolari di vendita**”: gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali ed esercizi specializzati nella vendita di bevande, quando la tipologia di vendita sia esclusiva o prevalente.

## ART. 2

### FASCIA ORARIA DI APERTURA

1. Salvo la possibilità di prorogare l'orario di apertura secondo quanto previsto al successivo art. 3, gli esercizi di seguito descritti sono tenuti ad osservare i seguenti orari:
  - a) **Esercizi di somministrazione non effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago**  
L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 2,00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore

**b) Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago (con intrattenimento e svago non prevalente).**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 antimeridiane e le ore 2,00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 13 ore.

**c) Esercizi di somministrazione in sale da ballo, locali notturni e locali simili con attività congiunta e prevalente di intrattenimento e svago.**

I titolari di tali attività determinano l'orario nella fascia oraria di apertura compresa tra le ore 15,00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo; l'attività deve essere continuata e l'apertura non deve avvenire oltre le ore 22,00.

L'esercizio dovrà effettuare un orario minimo obbligatorio di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 12 ore.

**d) Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente all'interno di sale da gioco.**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 antimeridiane e le ore 2,00 antimeridiane del giorno successivo rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di 13 ore.

Le sale da gioco inserite all'interno di centri commerciali in cui sono presenti altre attività di intrattenimento/spettacolo (cinema, teatro, ...) osservano l'orario di queste ultime.

**e) Attività particolari di vendita.**

I titolari di dette attività determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 2,00 antimeridiane del giorno successivo; l'esercizio potrà effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore.

**f) Associazioni e circoli di cui all'art. 2, comma 4, della legge che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.**

I responsabili determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 9,00 antimeridiane e le ore 2,00 antimeridiane del giorno successivo.

### ART. 3

#### PROROGA DELL'ORARIO DI CHIUSURA

1. Le tipologie di esercizio di cui all'articolo 2 della presente ordinanza possono essere autorizzate temporaneamente per il periodo massimo di un anno, rinnovabile, a prorogare la chiusura fino alle ore 4,00 del giorno successivo:

I) gli esercizi di cui alle lettere a) e b);

II) gli esercizi di cui alla lettera e);

III) le associazioni e i circoli di cui alla lettera f);

IV) le attività di cui alla lettera c) possono essere autorizzate a prorogare la chiusura fino alle ore 4,00 del giorno successivo qualora il titolare abbia sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune, finalizzato alla prevenzione del fenomeno del consumo di sostanze alcoliche, stupefacenti e psicotrope;

nelle more della predisposizione del protocollo a tali attività possono essere concesse proroghe alla chiusura dell'esercizio e comunque per un periodo non superiore a tre mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. La prima autorizzazione può essere rilasciata per un periodo massimo sperimentale di tre mesi.
3. Le autorizzazioni di durata annuale si intendono rinnovate tacitamente se non sorgono elementi ostativi.

#### **ART. 4**

##### **DEROGA PER PARTICOLARI PERIODI ED OCCASIONI**

1. E' concessa in via generale a tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2 della presente ordinanza, anche senza preventiva comunicazione e senza necessità di specifico atto autorizzatorio, la facoltà di protrarre l'orario di chiusura fino alle ore 4,00 dopo la mezzanotte nei seguenti periodi:
  - dal 1 gennaio al 6 gennaio compreso
  - 24 - 25 dicembre
  - ultimo giorno di carnevale
2. Non è posta alcuna limitazione all'orario di apertura degli esercizi di cui sopra nella notte fra il giorno 31 dicembre e 1 gennaio.
3. In occasione delle festività natalizie ed altre specifiche manifestazioni e ricorrenze, il Sindaco può stabilire, con apposito provvedimento, ulteriori deroghe agli orari di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione nel limite massimo di ulteriori dodici giorni per ciascun anno solare. Queste ultime possono riguardare sia l'intero territorio comunale, sia singole zone.

#### **ART. 5**

##### **ORARI DELLE ATTIVITA' ALL'APERTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Negli esercizi di somministrazione di cui al precedente art. 2, l'attività all'aperto, su suolo pubblico o privato aperto al pubblico o su aree private scoperte utilizzate nell'ambito della medesima attività, non può essere esercitata oltre l'orario previsto per il locale al chiuso, salvo quanto disposto al successivo art. 6.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con prevalente attività di intrattenimento e svago osservano l'orario stabilito per lo svolgimento all'aperto dell'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

#### **ART. 6**

##### **RIDUZIONE O MODIFICA DEGLI ORARI**

1. Fatte salve eventuali esigenze che comportino modificazioni della presente ordinanza relativamente a specifiche categorie di esercizi, potranno essere adottate limitazioni agli orari per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico, anche nei confronti di singoli esercizi di cui all'art. 2, per i quali gli organi competenti al

controllo abbiano accertato che costituiscano fonti di disturbo per il vicinato (sia per motivi di riproduzione musicale o anche solo per il semplice vociare degli avventori o per altre emissioni rumorose moleste), intervenendo mediante la riduzione di:

- orari di apertura dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività di cui alla presente ordinanza;
- orari dell'utilizzo dei plateatici di suolo pubblico o privato aperto al pubblico;
- orari dei trattenimenti musicali eventualmente svolti in detti esercizi;
- orari per la riproduzione musicale.

2. Le limitazioni agli orari potranno essere disposte per situazioni contingenti o in via duratura, come disposto dall'art. 20 della Legge.
3. In caso di accertato disturbo arrecato dalla clientela del pubblico esercizio alla pubblica quiete, il Responsabile del Servizio Commercio trasmette, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 e successive modifiche, la comunicazione di avvio del procedimento di riduzione dell'orario di apertura fissando un termine (10 gg.) per presentare eventuali memorie difensive, ai sensi del comma 10 della legge appena indicata. Se con le memorie verranno proposte soluzioni che vengono valutate dagli uffici idonee al contenimento del disturbo (c.d. "piano di risanamento") il procedimento mirante alla riduzione dell'orario viene sospeso e si concede un periodo di prova. In seguito alla verifica del rispetto e dell'efficacia delle misure adottate, il procedimento verrà archiviato; se invece le prescrizioni saranno state disattese o non siano risultate efficaci si procederà con ordinanza del Sindaco alla riduzione degli orari in base alla normativa vigente.
4. Nel caso in cui venisse accertato un disturbo alla quiete pubblica arrecato dal pubblico esercizio di gravità tale da evidenziare un'urgenza indifferibile, verranno adottati provvedimenti di carattere contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.E.L.L..
5. Nell'eventualità che la fonte del rumore derivi da impianti musicali o di altro genere (tarature degli impianti musicali, insonorizzazione del locale ecc..) il Responsabile del Servizio Ecologia avvia un proprio procedimento per fare rientrare le emissioni sonore nell'ambito delle previsioni di legge.
6. Le richieste di sospensione o di revoca del provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la riduzione degli orari del singolo pubblico esercizio vengono accolte, comunque dopo un congruo termine, non inferiore a 6 mesi, solo se debitamente motivate e se vengono fornite adeguate garanzie circa la permanenza della effettiva riduzione del disturbo.
7. Vengono fatti salvi ulteriori provvedimenti di revoca e sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che possono essere adottati dal Responsabile del Servizio Commercio – Settore Entrate nel caso di abuso del titolo da parte della persona autorizzata ai sensi dell'art 10 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931 n.773).

## **ART. 7**

### **ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI**

1. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali osservano l'orario di attività delle strutture commerciali in cui si trovano. Non sono soggetti alla presente disposizione gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti nel terzo livello del centro commerciale "La Grande Mela".
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della Legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

## **ART. 8**

### **ORARIO DELL'ATTIVITA' MUSICALE NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali e sui plateatici regolarmente abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma abilitano alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
3. Viene fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico.
4. Nel caso in cui venga accertato dai soggetti competenti che l'attività musicale o di riproduzione musicale svolta negli esercizi di somministrazione sia fonte di disturbo al vicinato si interverrà a ridurre l'orario di effettuazione della stessa con le modalità previste all'art. 6 della presente ordinanza.

## **ART. 9**

### **PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE**

1. L'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i) della legge si deve svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 5,00 antimeridiane e le ore 2,00 antimeridiane del giorno successivo. A tali attività non applicano le norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge.

2. In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'articolo 16 della legge, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.
3. Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito all'art.18 della Legge.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a) della Legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.
5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno degli impianti sportivi deve essere esercitata nella fascia oraria di apertura di detti impianti.
6. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge non si applicano:
  - nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali;
  - nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge;
  - nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
  - negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

## **ART. 10**

### **SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE**

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per singoli giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
2. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.
3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale

comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione .

4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva l'orario prescelto; l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.
6. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione.
7. Le attività di cui all'art. 8, 1° e 2° comma, svolte sia all'interno dei locali, sia all'esterno degli stessi, devono cessare, salvo espresse deroghe:
  - alle ore 23,00 nel periodo 1° ottobre – 31 marzo;
  - alle ore 24,00 nel periodo 1° aprile – 30 settembre.
8. All'orario di chiusura dell'esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale, come previsto dall'art. 186 del R.D. 635/40 – Regolamento TULPS.
9. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

#### **ART. 11**

##### **PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO**

1. Il comune, al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art.18, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

#### **ART. 12**

##### **DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO**

1. E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito (*sia nell'apertura, sia nella chiusura*) e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio previsto dall'art. 2 della presente ordinanza.

**ART. 13**  
**SOSPENSIONE ATTIVITA'**

1. In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al comune almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
2. La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

**ART. 14**  
**CHIUSURA SETTIMANALE**

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare sino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.
2. La scelta del giorno o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta è fatto salvo quanto prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente osserva il giorno, o i giorni, ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.
6. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico, anche durante il periodo di chiusura mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

**ART. 15**  
**CARTELLO ORARIO**

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

## **ART. 16**

### **OSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI RIDUZIONE DELL'ORARIO**

1. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della nuova legge 29/2007 (10 ottobre 2007) che, sulla base della precedente normativa, osservano orari non conformi con le disposizioni contenute nella presente ordinanza, dovranno necessariamente adeguarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, dovranno essere adeguati i cartellini indicatori già in uso che siano in contrasto con quanto qui disposto. Restano invece validi i cartelli conformi, anche se si richiamano espressamente alla precedente disciplina.

## **ART. 17**

### **SANZIONI**

1. Alle violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dall'art.32 della L.R. 21/09/2007, n.29.

## **ART.18**

### **DISPOSIZIONI ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata l'ordinanza n. 8 del 13.12.1984 contenente disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO  
(*Avv. Gualtiero Mazzi*)